6. La misura dell'onorario è, in virtù della normativa vigente in materia, stabilita concordemente in **€. 650,00** importo comprensivo di tutti gli oneri di legge.
7. La liquidazione sarà disposta entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 del c.c.. La parcella valida ai fini fiscali, deve contenere il numero dell'impegno di spesa, pena la restituzione con richiesta di correzione;
8. Su apposita richiesta del professionista, si procederà ed erogare un acconto pari al 50% sul suddetto onorario;
9. L' Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.
10. L' Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
11. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'amministrazione comunale.
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati
13. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

GIRIFALCO,

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Dr. Salvatore Saraceno -

L' AVV. TO INCARICATO
- Avv. Rocco Migliazza -

Servizio finanziario e di ragioneria dell'Ente

-**VISTO** il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sui capitoli come descritti in premessa del bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art.183 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000

GIRIFALCO LI 12/5/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Salvatore Saraceno
Salvatore Saraceno

Allegato "A"

COMUNE DI GIRIFALCO

Prov. di Catanzaro

Schema di convenzione per la costituzione e resistenza in giudizio.

Il sottoscritto **Dr. SALVATORE SARACENO,** Responsabile del Servizio Area Amministrativa del Comune intestato, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce ai sensi di legge

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

All'**avv. ROCCO MIGLIAZZA** (in seguito, per brevità chiamato incaricato), con studio legale in con Studio in Via Milano, 62 – Girifalco, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di Catanzaro, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio di segreteria. L' avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico medesimo nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

L'incarico concerne la difesa e la rappresentanza del Comune di Girifalco nella negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014 promossa dallo Studio Legale Avv. Rossella Sinopoli, Via Formia n. 69 - Catanzaro, ad oggetto: **M. E.** / Comune di Girifalco, incidente del 07.07.2011;

1. A tal fine, il Commissario Straordinario rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio; di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
3. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.
4. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizione deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche i presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.
5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 4. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-VISTO il Decreto con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Amministrativo con il potere di assumere gli atti d'impegno;

-PREMESSO:

-CHE in data 15.04.2015, acquisito al protocollo generale col nr. 2263 da parte dello Studio Legale Avv. Rossella Sinopoli, Via Formia, 69 - Catanzaro, veniva trasmesso a questo Comune l'invito a negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014 ad oggetto **M. E.** / Comune di Girifalco, sinistro del 07.07.2011;

-EVIDENZIATO che prima dell'instaurarsi di un giudizio, appare opportuno verificare la possibilità di addivenire ad un eventuale accordo e pertanto, questo Ente si trova nelle condizioni di acconsentire favorevolmente all'invito a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, tesa, con l'assistenza dei rispettivi avvocati, a cooperare in buona fede e con lealtà nel tentativo di risolvere bonariamente la suddetta controversia;

-ACCERTATO che in tal senso si rende necessario procedere all'individuazione di un professionista a tutela delle ragioni di questo Ente;

-DATO ATTO:

-che lo Statuto del Comune di Girifalco, in particolare gli artt. 65 comma 4 e 67 comma 2 lett. n) pongono in capo ai responsabili degli uffici e dei servizi la promozione e la resistenza alle liti;

-che comunque, la determinazione del responsabile si deve configurare come valutazione tecnica circa l'opportunità della lite, non potendosi configurare come autorizzazione in senso proprio, a chi detiene la rappresentanza legale dell'Ente;

-che nell'Amministrazione Comunale di Girifalco la gestione del contenzioso è affidata al responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente che provvede all'adozione degli atti occorrenti, sulla scorta delle determinazioni dei responsabili in ordine alla promozione o resistenza alle liti.

-che per l'effetto occorre:

a) Procedere alla individuazione del legale da nominare;
b) Procedere all'adozione di apposito impegno di spesa;

-entrambe le sopra citate attività sono prettamente di carattere gestionale e sono soggette alle norme di cui al D.lgs n.163/2006 la prima ed al D.lgs n. 267/2000 TUEL la seconda;

Quanto relativamente alla nomina del legale:

-DATO ATTO:

-che trattandosi di affidamento di un'attività non rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente ma riguardante il generale potere/dovere di opporsi (o far valere) ad eventuali pretese di terzi non prevedibili né riconducibili ad obiettivi o progetti avuti di mira dall'Amministrazione, si inquadra più correttamente nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'art. II B del D.lgs n. 163/2006 recante l'elencazione dei contratti di appalto dei servizi esclusi ex art. 20, con conseguente necessaria osservanza delle disposizioni poste dallo stesso art. 20 e dei principi generali sanciti dall'art. 27;

-che l'Ente non è dotato di apposito regolamento disciplinante l'affidamento di tali servizi;

-che nelle more dell'adozione del citato regolamento e ricorrendo le condizioni dell'urgenza, appare opportuno utilizzare la disciplina contenuta nel regolamento sul ricorso alle spese, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di beni e/o servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2009 in particolare all'art. 14, comma 2 lett. w) che disciplina i servizi legali fino alla somma di €. 10.000,00 nonché l'art. 12, comma 2, che ammette l'affidamento diretto trattandosi di importo inferiore;

Quanto relativamente all'impegno di spesa:

-che in disparte le intrinseche difficoltà di una loro determinazione e quantificazione non presentano caratteristiche tali da poter essere sottratte alle regole generali sulle "spese" degli enti locali di cui al Capo II, titolo II parte II del D.lgs n. 267/2000 TUEL;

-che, esse, perciò soggiacciono alle stesse regole che disciplinano le "fasi della spesa presso i suddetti Enti (ex art. 182 TUEL) ad iniziare proprio da quella dell'impegno";

-che, si ritiene opportuno formulare l'impegno sulla base del preventivo di massima esibito dall'avvocato al quale viene affidata la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione unitamente ad apposito disciplinare di incarico che preveda, fra l'altro, la gestione della spesa, che aiuta ad evitare una sottovalutazione delle spese, configgente con il principio di veridicità del bilancio;

-TANTO PREMESSO:

-che in relazione all'invito a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, si è provveduto alla pubblicazione all'Albo al nr. 397 in data 04.05.2015 ad apposito avviso per l'attivazione di procedura esplorativa per il conferimento dello stesso incarico legale;

-riscontrato che nei termini stabiliti è pervenuta al protocollo la richiesta con la quale l'avv. Rocco Migliazza del Foro di Catanzaro, con Studio Legale in Via Milano, 62 –Girifalco, con la comunicazione dell'11.05.2015, acclarata agli atti al nr. 3195, ha di fatto formalizzato la disponibilità ai fini del relativo conferimento dell'incarico;

-Preso atto che con la stessa comunicazione si è provveduto a quantificare in via preventiva la distinta delle somme dovute per l'attività professionale richiesta che comparata con altre richieste pervenute risulta economicamente la più vantaggiosa per l'Ente;

-**Ritenuto** pertanto, di conferire la difesa delle ragioni di questo Ente, nella menzionata vertenza al suddetto professionista avv. Rocco Migliazza del Foro di Catanzaro, con Studio Legale in Via Milano, 62 – Girifalco;

-Ritenuto pertanto, di indicare, conformemente al preventivo pervenuto, in €. 650,00 comprensivo d'IVA e CPA come per legge, la spesa dovuta a titolo di compenso per l'attività professionale richiesta;

-Dato atto che ai sensi della normativa vigente in materia e per le ragioni sopra esposte anche gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie sono assoggettati a convenzione;

-Considerato che il bilancio di previsione per l'anno 2015 non è stato ancora deliberato, ma che dette spese rientrano in quelle di cui all'art. 163 del D.lgs n. 267/2000 in quanto il termine inizialmente differito al 31.3.2015 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 è stato ulteriormente differito;

-Tanto premesso:

-Attestata la regolarità e la correttezza del'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

-Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.lgs n. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

-Accertata ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

DETERMINA

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e devono intendersi di seguito riportate e trascritte di;

2) affidare l'incarico per la negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014 nella vertenza ad oggetto **M. E.** / Comune di Girifalco sinistro del 07.07.2011 all'avv. Rocco Migliazza del Foro di Catanzaro, con Studio Legale in Via Milano, 62 – Girifalco;

3) dare atto che, comunque, è fatto salvo il costante monitoraggio della spesa impegnata, nonché della verifica, in fase di liquidazione delle prestazioni rese, in quanto l'impegno stesso non può fermarsi alla determinazione iniziale perché ciò porterebbe ad alterare la stessa funzione socio-economica del rapporto negoziale che da contratto sinallagmatico (legato nella corrispettività delle relative prestazioni e controprestazioni, anche alla durata della lite) diventerebbe "aleatorio" con possibile rischio a danno dell'amministrazione;

4) dare atto altresì, che la procura *"ad litem"* sarà rilasciata dal Commissario Straordinario nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore avente titolarità di capacità processuale;

5) approvare, come approva, l'allegato disciplinare di incarico contenente le clausole essenziali del contratto (all.to "A");
6) **impegnare**, per le medesime finalità di cui sopra ed in conformità con il preventivo pervenuto, a titolo di compenso professionale, la spesa complessiva di €. 650,00 IVA , CPA comprese;
7) imputare la predetta spesa - pari a complessivi €. 650,00 al bilancio dell'esercizio finanziario 2015 – Gestione Competenza – al Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap. 138 avente ad oggetto: Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", ove risultano disponibili i fondi occorrenti;
8) dare atto che l'incarico in oggetto non rientra nella previsione di cui all'art. 3, commi 55, 56 e 57 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) come modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/08 trattandosi di patrocinio legale e che rientra invece nella nozione di servizio legale di cui all'allegato "II B" del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed è disciplinato – per gli importi inferiori ad €. 7.000,00, come previsto dall'art. 125 del medesimo Decreto – dal Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori beni servizi e forniture in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2009;
9) comunicare il presente provvedimento:
-al Commissario Straordinario;
-al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
-al Professionista incaricato.
10) disporre per la pubblicazione sul sito internet del Comune.
11) dare atto che il responsabile del procedimento della gestione del contenzioso è il sig. Caliò Vito;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-Vito Caliò-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Dr. Salvatore Saraceno-
Salvatore Saraceno

Allegato "A"

- ☐ ORIGINALE
- ☐ COPIE UFFICIO
- ☐ COPIA RAGIONERIA
- ☐ ALBO PRETORIO ON LINE N. 432 del 13/5/2015

COMUNE DI GIRIFALCO
Provincia di Catanzaro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NUMERO AREA	DATA	NUMERO REG. GEN.
74	12/5/2015	265

OGGETTO: NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 2 E SS. DEL D.L. 132/2014 CONVERTITO IN LEGGE 162/2014 – NOMINA LEGALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG.: Z1514B92A1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dr. Salvatore Saraceno -
Salvatore Saraceno